



**REGOLAMENTO DELLA PIATTAFORMA DI RILEVAZIONE DEI DATI DELLA
CAPACITÀ DI STOCCAGGIO E DI TRANSITO DI OLI MINERALI (PDC - oil)**

In vigore dal 3 Aprile 2018

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
ARTICOLO 1 OGGETTO	3
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 3 PRINCIPI GENERALI E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	5
ARTICOLO 4 GUIDA PER L'OPERATORE DELLA PDC-OIL	5
ARTICOLO 5 ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO DELLA PDC-OIL	5
ARTICOLO 6 SICUREZZA DI ACCESSO.....	6
ARTICOLO 7 RISERVATEZZA DEI DATI ANNUALI E MENSILI.....	6
ARTICOLO 8 COMUNICAZIONI DI DATI E INFORMAZIONI	7
TITOLO II ISCRIZIONE ALLA PDC-OIL.....	8
ARTICOLO 9 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALLA PDC-OIL	8
ARTICOLO 10 DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA PDC-OIL	8
ARTICOLO 11 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA PDC-OIL	8
ARTICOLO 12 PROCEDURA DI ISCRIZIONE.....	8
ARTICOLO 13 ELENCO DEGLI OPERATORI ISCRITTI ALLA PDC-OIL	9
ARTICOLO 14 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE.....	9
ARTICOLO 15 ESCLUSIONE SU RICHIESTA DALLA PDC-OIL	10
ARTICOLO 16 PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE SU RICHIESTA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.....	10
TITOLO III COMUNICAZIONE DEI DATI ANNUALI E MENSILI.....	11
ARTICOLO 17 OGGETTO DELLA PDC-OIL	11
ARTICOLO 18 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DATI ANNUALI E MENSILI.....	11
ARTICOLO 19 GIORNI E ORARI DI COMUNICAZIONE DEI DATI ANNUALI E MENSILI	11
ARTICOLO 20 INDISPONIBILITÀ DELLA PIATTAFORMA PDC-OIL.....	11
ARTICOLO 21 CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI PRESENTI SULLA PDC-OIL	12
TITOLO IV VIOLAZIONI, MISURE DISCIPLINARI E CONTROVERSIE SULLA PDC-OIL	13
ARTICOLO 22 VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO E DELLA GUIDA	13
ARTICOLO 23	13
ARTICOLO 24 CONTROVERSIE	14
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI	15
ARTICOLO 25 ENTRATA IN VIGORE.....	15
ARTICOLO 26 LEGGE APPLICABILE	15

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

- 1.1 Il presente Regolamento contiene le regole di funzionamento della piattaforma di rilevazione dei dati della capacità di stoccaggio e di transito di oli minerali, organizzata e gestita dal Gestore dei mercati energetici S.p.A. al fine di consentire ai soggetti obbligati la comunicazione dei dati di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, nonché dei dati di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 5 luglio 2017, n.17433.

Articolo 2 Definizioni

2.1 Nel presente Regolamento, ove non diversamente definito:

- a) per Circolare ministeriale dati annuali si intende la Circolare adottata annualmente dal Ministero dello Sviluppo Economico, nella quale sono contenute le indicazioni necessarie per la compilazione, da parte dei soggetti obbligati, del modello di rilevazione annuale dei dati, nonché le tempistiche di invio degli stessi tramite la PDC-oil;
- b) per Circolare ministeriale dati mensili si intende la Circolare n. 1612 del 19 gennaio 2018 adottata dal Ministero dello Sviluppo Economico, nella quale sono contenute le indicazioni necessarie per la compilazione, da parte dei soggetti obbligati, dei modelli di rilevazione mensile dei dati, nonché le tempistiche di invio degli stessi tramite la PDC-oil;
- c) per d.lgs. 249/2012 si intende il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, recante *Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013;
- d) per dati annuali si intendono i dati della capacità di stoccaggio di oli minerali di cui all'articolo 21, comma 2, del d.lgs. 249/2012;
- e) per dati mensili si intendono i dati della capacità di stoccaggio e di transito di oli minerali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 5 luglio 2017;
- f) per decreto direttoriale 17371/2013, si intende il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico n. 17371 del 30 maggio 2013, recante approvazione del modello di rilevazione annuale dei dati di cui all'articolo 21, comma 2, del d.lgs. 249/12;
- g) per decreto ministeriale 5 luglio 2017 si intende il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 luglio 2017, n.17433, recante approvazione del Regolamento della Piattaforma P-Logistica, nonché le disposizioni funzionali alla comunicazione dei dati mensili;
- h) per gestore dell'impianto di stoccaggio di oli minerali si intende il soggetto titolare ovvero, in caso di locazione dell'impianto stesso, il soggetto locatario, dell'impianto di stoccaggio di oli minerali, così come indicato nella Circolare ministeriale dati annuali;
- i) per GME si intende il Gestore dei mercati energetici S.p.A., la società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che, tra l'altro, svolge l'attività di rilevazione dei dati della capacità di stoccaggio e di transito di oli minerali;
- j) per Guida si intende la Guida per l'operatore della PDC-oil predisposta dal GME e pubblicata sul proprio sito *internet*;
- k) per modello di rilevazione annuale si intende il modello di rilevazione dei dati annuali di capacità di stoccaggio di oli minerali di cui all'articolo 21, comma 2, del d.lgs. 249/2012, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto direttoriale 17371/2013;
- l) per modelli di rilevazione mensile si intendono i modelli di rilevazione dei dati mensili di capacità di stoccaggio e di transito di oli minerali di cui alla Circolare ministeriale dati mensili;
- m) per operatore si intende il soggetto obbligato iscritto alla PDC-oil;
- n) per PDC-oil si intende la piattaforma di rilevazione dei dati della capacità di stoccaggio e di transito di oli minerali, organizzata e gestita dal GME al fine di consentire ai soggetti obbligati la comunicazione dei dati: *i)* di stoccaggio di oli minerali di cui all'articolo 21, comma 2, del d.lgs. 249/2012, secondo il modello

di rilevazione annuale, nonché secondo quanto specificato nella Circolare ministeriale dati annuali; *ii*) di stoccaggio e di transito di oli minerali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 5 luglio 2017, secondo i modelli di rilevazione mensile, nonché secondo quanto specificato nella Circolare ministeriale dati mensili;

- o) per Regolamento si intende il presente Regolamento di funzionamento della PDC-oil;
- p) per soggetto obbligato si intende il gestore dell'impianto tenuto a comunicare al GME i dati di cui all'articolo 21, comma 2, del d.lgs. 249/2012 e/o i dati di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 5 luglio 2017.

Articolo 3

Principi generali e modifiche del Regolamento

- 3.1 Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti sulla PDC-oil agli ordinari principi di correttezza e buona fede.
- 3.2 Il GME verifica il rispetto del Regolamento al fine di assicurare il regolare funzionamento della PDC-oil secondo criteri di neutralità, trasparenza e obiettività. A tal fine, il GME può richiedere all'operatore ogni informazione o documento utile concernente le azioni da questi effettuate sulla PDC-oil.
- 3.3 Il GME predispone le modifiche e le integrazioni al Regolamento e le rende note mediante pubblicazione sul proprio sito *internet*. Le modifiche e le integrazioni al Regolamento entrano in vigore dalla data della loro pubblicazione e vengono contestualmente comunicate al Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 4

Guida per l'operatore della PDC-oil

- 4.1 Le norme attuative e procedurali del Regolamento sono definite nella Guida.
- 4.2 La Guida, nonché ogni sua successiva revisione, è pubblicata sul sito *internet* del GME ed entra in vigore, ove non diversamente indicato sul sito *internet* del GME, dalla data di pubblicazione.

Articolo 5

Accesso al sistema informatico della PDC-oil

- 5.1 L'accesso al sistema informatico della PDC-oil avviene attraverso la rete *internet* secondo le modalità definite nella Guida.

Articolo 6

Sicurezza di accesso

- 6.1 L'operatore accede alla PDC-oil attraverso apposite procedure, definite nella Guida, finalizzate a garantire il riconoscimento dell'operatore, l'autenticità e la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la PDC-oil stessa.
- 6.2 L'operatore è tenuto a mantenere riservati e confidenziali i codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per l'accesso al sistema informatico della PDC-oil ed utilizzarli, ovvero consentirne l'utilizzo da parte dei soggetti appositamente incaricati, esclusivamente per l'accesso e lo svolgimento delle attività di comunicazione sulla PDC-oil.
- 6.3 L'operatore è tenuto a richiedere tempestivamente al GME la disabilitazione delle credenziali di accesso di cui al precedente comma 6.2 e l'attribuzione di nuove credenziali in tutti i casi in cui abbia motivo di ritenere che soggetti non autorizzati possano farne un uso improprio. Tutti gli atti rilevanti compiuti sulla PDC-oil da parte di soggetti non autorizzati che siano venuti in possesso dei codici di accesso dell'operatore saranno considerati come posti in essere dall'operatore medesimo.
- 6.4 L'operatore è responsabile, in via esclusiva, della correttezza dei dati annuali ovvero mensili comunicati presso la PDC-oil, oltre che di ogni attività svolta sulla PDC-oil ed assume ogni responsabilità per l'accesso abusivo alla PDC-oil da parte di soggetti non autorizzati, obbligandosi a tenere indenne il GME da qualsiasi danno o pericolo all'integrità o alla sicurezza del sistema informatico della PDC-oil che possa verificarsi a causa della negligenza dell'operatore o del proprio personale nella custodia delle suddette credenziali, nonché a manlevare e tenere indenne il GME nei confronti di terzi da qualsiasi rivendicazione, pretesa o minaccia relativa o derivante dall'uso o dall'abuso nell'utilizzo della PDC-oil.

Articolo 7

Riservatezza dei dati annuali e mensili

- 7.1 Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il GME mantiene il riserbo sui dati annuali ovvero mensili comunicati dagli operatori mediante la PDC-oil.
- 7.2 Il GME rende disponibili al Ministero dello Sviluppo Economico tutte le informazioni relative alla PDC-oil che sono necessarie per le attività di competenza di quest'ultimo.
- 7.3 Ogni operatore ha accesso ai dati della PDC-oil che lo riguardano direttamente.

Articolo 8
Comunicazioni di dati e informazioni

- 8.1 Ove non diversamente previsto nel Regolamento o nella Guida, la comunicazione agli operatori dei dati e delle informazioni previste dal Regolamento sono effettuate per via telematica. In particolare:
- a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema informatico della PDC-oil, il cui accesso è riservato all'operatore medesimo;
 - b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sistema informatico della PDC-oil.
- 8.2 Le comunicazioni dei dati annuali ovvero mensili si considerano ricevute alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico del GME. Ogni altra comunicazione si considera ricevuta:
- a) nel giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta tra le ore 08,00 e le ore 17,00 di un giorno lavorativo;
 - b) alle ore 08,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, se pervenuta tra le ore 17,00 e le ore 24,00 di un giorno lavorativo, ovvero tra le ore 00,00 e le ore 24,00 di un giorno non lavorativo;
 - c) alle ore 08,00 del giorno di ricezione, se pervenuta tra le ore 00,00 e le ore 08,00 di un giorno lavorativo.
- 8.3 Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una comunicazione per via telematica, fa fede l'orario registrato dal sistema informatico del GME, per le altre comunicazioni fa fede l'orario del protocollo del GME.

TITOLO II ISCRIZIONE ALLA PDC-oil

Articolo 9 Requisiti per l'iscrizione alla PDC-oil

9.1 Sono tenuti all'iscrizione alla PDC-oil i soggetti obbligati.

Articolo 10 Domanda di iscrizione alla PDC-oil

10.1 I soggetti obbligati presentano al GME una domanda di iscrizione alla PDC-oil, corredata della documentazione di cui al successivo Articolo 11, secondo le modalità previste nella Guida.

Articolo 11 Documentazione da allegare alla domanda di iscrizione alla PDC-oil

11.1 La domanda di iscrizione alla PDC-oil, sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza, è corredata della dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza ovvero di altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale.

Articolo 12 Procedura di iscrizione

12.1 Entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda di iscrizione, verificata la regolarità della documentazione presentata, il GME comunica al soggetto interessato l'avvenuta iscrizione ovvero il rigetto della domanda medesima; in quest'ultimo caso, il GME fornisce adeguata motivazione. Tale comunicazione è effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via telefacsimile.

12.2 Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il GME comunica al soggetto interessato gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti. Tale comunicazione sospende il termine di cui al precedente comma 12.1, che riprende a decorrere dalla ricezione, da parte del GME, della documentazione regolarizzata o completata.

12.3 Con la comunicazione di avvenuta iscrizione viene riconosciuta la qualifica di operatore.

Articolo 13
Elenco degli operatori iscritti alla PDC-oil

- 13.1 Gli operatori iscritti alla PDC-oil secondo quanto previsto dal Regolamento sono inseriti in un apposito "Elenco dei soggetti iscritti alla PDC-oil", formato e tenuto dal GME anche nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, e successive modifiche ed integrazioni.
- 13.2 Per ciascun operatore della PDC-oil, l'Elenco dei soggetti iscritti alla PDC-oil contiene, almeno:
- a) codice dell'operatore;
 - b) denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, numero di telefascimile, indirizzo e-mail, soggetto/i cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativo recapito;
 - c) stato dell'operatore: iscritto, sospeso, escluso;
 - d) soggetti deputati ad accedere al sistema informatico della PDC-oil per conto dell'operatore;
 - e) codice società attribuito dal Ministero dello Sviluppo Economico, ove presente.
- 13.3 Ciascun operatore può accedere ai dati ed alle informazioni ad esso relativi contenuti nell'Elenco degli operatori iscritti alla PDC-oil.
- 13.4 Il GME trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico l'Elenco degli operatori iscritti alla PDC-oil.

Articolo 14
Obblighi di comunicazione

- 14.1 Gli operatori della PDC-oil sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità che sia tale da modificare i dati e le informazioni di cui al precedente Articolo 13, comma 13.2, lettere b), d) ed e) dichiarati dall'operatore ed inseriti nell'Elenco degli operatori iscritti alla PDC-oil. L'operatore si assume ogni responsabilità conseguente alla tardiva comunicazione di dette variazioni anche nelle ipotesi di cui al successivo Articolo 20.
- 14.2 Il GME si riserva la facoltà, anche su richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico, di richiedere agli operatori chiarimenti sui dati e le informazioni di cui all'Articolo 13, comma 13.2, lettere b) ed e), nonché l'aggiornamento degli stessi. L'operatore si assume ogni responsabilità conseguente alla tardiva comunicazione di detti chiarimenti ovvero aggiornamenti anche nelle ipotesi di cui al successivo Articolo 20.
- 14.3 A seguito di ogni comunicazione di cui ai precedenti commi 14.1 e 14.2, il GME, entro 5 giorni lavorativi, aggiorna l'Elenco degli operatori iscritti alla PDC-oil.

Articolo 15
Esclusione su richiesta dalla PDC-oil

- 15.1 Ai fini dell'esclusione dalla PDC-oil gli operatori presentano presso il GME, o inoltrano al medesimo mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposita richiesta scritta, indicando eventualmente la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.
- 15.2 L'esclusione su richiesta dalla PDC-oil decorre dalla data successiva tra le seguenti:
- a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 15.1;
 - b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 15.1.
- 15.3 Il GME informa il Ministero dello Sviluppo Economico dell'avvenuta esclusione nel rispetto dei termini previsti al precedente comma 15.2.

Articolo 16
Provvedimenti di sospensione ed esclusione su richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico

- 16.1 Su richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico il GME procede a sospendere ovvero ad escludere l'operatore dalla PDC-oil, fornendo allo stesso adeguata motivazione.

TITOLO III COMUNICAZIONE DEI DATI ANNUALI E MENSILI

Articolo 17 Oggetto della PDC-oil

- 17.1 Sulla PDC-oil gli operatori effettuano la comunicazione:
- a) dei dati annuali, secondo il modello di rilevazione annuale messo a disposizione dal GME nell'ambito di tale piattaforma, nonché secondo quanto specificato nella Circolare ministeriale dati annuali;
 - b) dei dati mensili, secondo i modelli di rilevazione mensile messi a disposizione dal GME nell'ambito di tale piattaforma, nonché secondo quanto specificato nella Circolare ministeriale dati mensili.

Articolo 18 Modalità di comunicazione dei dati annuali e mensili

- 18.1 Le modalità di comunicazione dei dati annuali e mensili sono definite nella Guida.
- 18.2 Il GME conferma agli operatori l'acquisizione presso la PDC-oil dei dati annuali e mensili dagli stessi comunicati ai sensi del precedente comma 18.1, secondo le modalità ed i termini stabiliti nella Guida.

Articolo 19 Giorni e orari di comunicazione dei dati annuali e mensili

- 19.1 Le comunicazioni dei dati annuali vengono effettuate dagli operatori con cadenza annuale, secondo quanto previsto nella Circolare ministeriale dati annuali.
- 19.2 Le comunicazioni dei dati mensili vengono effettuate dagli operatori con cadenza quadrimestrale, secondo quanto previsto nella Circolare ministeriale dati mensili.
- 19.3 I giorni e gli orari di comunicazione dei dati di cui ai precedenti commi 19.1,e 19.2 sono pubblicati dal GME sul proprio sito *internet*.

Articolo 20 Indisponibilità della piattaforma PDC-oil

- 20.1 In presenza di indisponibilità della PDC-oil, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico o nei sistemi di telecomunicazione del GME, il GME sospende le funzionalità della PDC-oil, dandone comunicazione agli operatori tramite avviso sul sito *internet* del GME.
- 20.2 A seguito della comunicazione di indisponibilità della PDC-oil di cui al precedente comma 20.1, il GME attiva e mette a disposizione degli operatori il canale provvisorio di comunicazione dei dati definito nella Guida. Il ricorrere di

tale circostanza è comunicata agli operatori tramite avviso sul sito internet del GME.

- 20.3 Qualora il GME attivi il canale provvisorio di comunicazione di cui al precedente comma 20.2, sarà onere dell'operatore inserire tempestivamente presso la PDC-oil, a seguito della comunicazione del GME agli operatori di avvenuto ripristino del regolare funzionamento di tale piattaforma, i dati precedentemente trasmessi mediante il canale provvisorio.

Articolo 21

Conservazione dei dati e delle informazioni presenti sulla PDC-oil

- 21.1 Il GME effettua la memorizzazione integrale e cronologica di tutti i dati e le informazioni nel formato in cui sono state trasmesse e ricevute attraverso la PDC-oil.

TITOLO IV
VIOLAZIONI, MISURE DISCIPLINARI E CONTROVERSIE SULLA PDC-OIL

Articolo 22
Violazioni del Regolamento e della Guida

- 22.1 Sono considerate violazione del Regolamento e della Guida i seguenti comportamenti:
- a) la negligenza, l'imprudenza, l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione e di partecipazione relativi alla PDC-oil;
 - b) la diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad operatori terzi, o all'operatore stesso, e riguardanti, in particolare: i codici di accesso al sistema informatico del GME e ogni altro dato necessario per l'accesso al sistema informatico del GME e il contenuto dei dati e delle informazioni comunicati da operatori terzi, salvo che ciò avvenga per l'adempimento di obblighi imposti da leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità competenti;
 - c) il tentativo di accesso e/o l'accesso non autorizzato ad aree riservate del sistema informatico del GME;
 - d) tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione;
 - e) ogni altro comportamento contrario agli ordinari principi di correttezza e buona fede di cui al precedente Articolo 3, comma 3.1.

Articolo 23
Misure Disciplinari

- 23.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 22, adotta nei confronti dell'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo gradualità, le seguenti misure disciplinari:
- a) richiamo scritto in forma privata;
 - b) sospensione dell'operatore dalla PDC-oil per un periodo non superiore a 18 mesi.
- 23.2 Rilevata una presunta ipotesi di violazione, il GME invia all'operatore una comunicazione contenente:
- a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;
 - b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti.
- 23.3 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, adotta l'eventuale misura disciplinare, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 23.2.

- 23.4 La misura disciplinare, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, è comunicata all'operatore interessato. L'eventuale misura disciplinare adottata è comunicata, per conoscenza, al Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 24
Controversie

- 24.1 Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il GME e gli operatori della PDC-oil sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del Foro di Roma.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 Entrata in vigore

- 25.1 Il presente Regolamento è pubblicato sul sito *internet* del GME ed entra in vigore, ove non diversamente indicato, sul sito *internet* del GME, dalla data di pubblicazione.

Articolo 26 Legge applicabile

- 26.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni della normativa italiana vigente in materia.